



***“Riflessioni e proposte di
modifica del D.Lgs. 81/08 da
parte del GdL MeLC SIMLII”***



Dr. Ernesto Ramistella – Medico del Lavoro Competente
Coordinatore nazionale GdL MeLC SIMLII

Il GdL MeLC della SIMLII intende porre all'attenzione di tutti una proposta di modifica normativa, finalizzate a una più puntuale individuazione del ruolo e delle funzioni del Medico Competente e alla reale semplificazione dei suoi obblighi formali e intesa alla **formulazione di un Disegno di Legge per la modifica del D.Lgs. 81/08.**

Tale proposta è stata formulata con l'obiettivo di evitare sprechi di tempo e di risorse economiche per il mondo delle imprese per realizzare adempimenti dimostratisi superflui, lasciando inalterate le garanzie di tutela dei lavoratori e puntando sulle concrete evidenze sanitarie di Medicina del Lavoro e di reale Prevenzione Basata sull'Evidenza (EPB).

E. Ramistella (coordinatore), A. Baracco, A. Cristaudo, S. Fantini, C. Gili, M. Giorgianni, C. Mirisola, G. Mosconi, G. Pagliaro, A. Serra, S. Simonini

Criteri adottati



- Rappresentanza istituzionale della Società scientifica e delle associazioni di medici competenti
 - Riconoscimento del ruolo e della dignità del Medico Competente
 - Chiarimento di aspetti normativi controversi
 - Semplificazione e snellimento di pratiche formali e burocratiche
-

DEFINIZIONI (*articolo 2*)



Sorveglianza sanitaria

Insieme degli atti e accertamenti sanitari svolti dal medico occupazionale, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione ***alle condizioni di salute degli stessi***, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

“Medico Occupazionale”

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, nominato dal datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.





**PARTECIPAZIONE DELLE
SOCIETÀ SCIENTIFICHE E
ASSOCIAZIONI MC**

- Buone prassi e linee-guida (art. 2)
 - Commissione consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (art. 6)
 - SINP (art. 8)
 - Interpello (art. 12)
-

NOMINA DEL MEDICO OCCUPAZIONALE

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) la nomina del medico occupazionale per l'effettuazione dei compiti previsti dalla legge.**



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 25 – Obblighi del medico occupazionale


1. Il medico occupazionale:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi **con particolare riferimento ai rischi previsti nel presente decreto legislativo nel Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi), Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali), Titolo VIII (Agenti fisici), Titolo IX (Sostanze pericolose), Titolo X (Esposizione ad agenti biologici), alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria (...)




Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico occupazionale **nei casi di cui all'articolo 41.**



... eliminare !!

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO



Il M.O. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro **a tempo indeterminato e su richiesta dello stesso**, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce informazioni relative alla conservazione della medesima; **consegna al lavoratore, nel caso di lavoro a termine o altre forme di lavoro flessibile, l'originale della cartella sanitaria e di rischio per la ulteriore compilazione nel corso di successivo rapporto di lavoro; all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato** l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

CARTELLA SANITARIA PERSONALE

Realizzazione di una cartella sanitaria unica per ogni cittadino/lavoratore (*fascicolo sanitario elettronico personale*) su supporto informatizzato



SOSTITUZIONE DEL M.O.

In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni (gravidanza, malattia etc.), il M.O. comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.



REQUISITI DEL M.O.

Articolo 38 - *Titoli e requisiti del medico occupazionale*

1. Per svolgere le funzioni di medico *occupazionale* è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) **specializzazione in medicina del lavoro** o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. I medici specialisti in igiene e medicina preventiva o medicina legale e i medici delle Forze Armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano abilitati a svolgere le medesime funzioni. I sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono esercitare le funzioni di medico occupazionale esclusivamente per i settori di appartenenza.



ELENCO-ALBO DEI MEDICI OCCUPAZIONALI



I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'articolo 38 e *che svolgono l'attività di medico occupazionale* sono iscritti nell'**Elenco dei Medici Occupazionali** istituito presso il **Ministero della Salute**.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI M.O. (art. 39)

2. Il medico occupazionale svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o **collaboratore*** di una struttura esterna pubblica convenzionata con l'imprenditore o di una struttura privata, **iscritta ad apposito Albo**, convenzionata con l'imprenditore;
(.....)

* Nell'ipotizzare l'abolizione della figura del *medico collaboratore*, la tipologia del rapporto di lavoro da instaurarsi tra medico competente e struttura viene rinviata a successivi momenti normativi e contrattuali.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI M.O.

L'incarico di medico occupazionale non può essere affidato mediante il ricorso a **gare a ribasso d'asta**.

Le prestazioni del medico occupazionale sono retribuite **in relazione all'impegno orario**, tenuto conto che non meno del 30% di tale impegno deve essere svolto in attività di consulenza non legate alla sorveglianza sanitaria.



L'esigenza di mantenere "tariffe di riferimento" per le prestazioni professionali del medico occupazionale è un atto di tutela della qualità delle prestazioni nonché garanzia del mantenimento di un livello professionale complessivo qualitativamente adeguato.

Centri Servizi di Medicina del Lavoro

L'attività del medico competente libero-professionista in Italia si svolge in condizioni di isolamento professionale, mentre in altri paesi europei prevalgono organizzazioni nelle quali il medico occupazionale opera in una condizione di interdisciplinarietà e di lavoro d'équipe, con una ovvia maggiore capacità organizzativa e competitiva che possono dispiegare tali strutture complesse.



... ancora sui centri servizi ...

Nelle proposte Assoprev, peraltro, compaiono alcuni spunti originali:


- la possibilità che **la nomina** a Medico Competente **possa essere conferita alla Struttura** Sanitaria Convenzionata;
 - la creazione della figura del **Medico Competente Direttore Responsabile di Struttura**, dirigente obbligatorio all'interno delle Strutture Sanitarie Convenzionate a cui sarebbero conferite tali nomine.
-

MEDICO OCCUPAZIONALE E SSN

Art. 40. Rapporti del medico occupazionale con il Servizio sanitario nazionale

1. L'attività professionale del medico occupazionale **si svolge in sinergia** con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche e le associazioni nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del medico occupazionale al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.



SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico occupazionale:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora **il datore di lavoro** o il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico occupazionale correlata ai rischi lavorativi;
 - c) **nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi;**
-

VISITE AL RIENTRO AL LAVORO DOPO ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE (art. 41)



e-ter) visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di **durata superiore a sessanta giorni**, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità.

LAVORATORI “TEMPORANEI”



Nei casi di lavoratori stagionali o di **lavoratori con contratti di lavoro temporaneo** o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico occupazionale ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico occupazionale, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso diverse imprese, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità.

ALCOLDIPENDENZA E TOSSICODIPENDENZA

4-bis. **Entro il 31 dicembre 2016**, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e **sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro**, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e della alcol-dipendenza.




IDONEITA' E INCOLUMITA' DI TERZI



Nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico occupazionale **tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi**, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e le eventuali indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto.

GIUDIZIO DI IDONEITA' E CAMBIO RAGIONE SOCIALE

***Società edile
Pinco Pallino***



**Edilcostruzioni
Pinco Pallino & C.**

Il giudizio di idoneità di cui al comma 1 ha validità fino alla data di scadenza anche nei casi in cui cambi la ragione sociale dell'azienda titolare del rapporto di lavoro, purché non siano modificate la mansione specifica e il profilo di rischio del lavoratore.

IDONEITA' LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE



Articolo 43 Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
(...)

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), **verificandone l'idoneità psicofisica attraverso il medico occupazionale nominato per la sorveglianza sanitaria** ai sensi dell'articolo 17 o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, qualora il medico occupazionale non sia stato nominato.

SANZIONI



Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

..... un articolo da abolire ?

SANZIONI



Articolo 58 - *Sanzioni per il medico occupazionale*

1. Il medico occupazionale è punito:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e), primo periodo;
 - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
 - c) *eliminata*
 - d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i);
 - e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 41, commi 3, 5 e 6-bis.
-

SANZIONI



Da correggere è anche la palese asimmetria rispetto ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, prevedendo **sanzioni equivalenti a quelle previste per il medico competente** per analoghe omissioni in relazione ai previsti adempimenti istituzionali.

AGENZIA NAZIONALE DEI MEDICI OCCUPAZIONALI



Una **risorsa nazionale**: Medici Occupazionali che svolgono la loro funzione presso ambulatori pubblici e/o presso grandi aziende in spazi idonei, con rapporto di convenzione e con contatti più stretti e frequenti tra medici occupazionali e medici di base, medici ospedalieri e universitari, medici degli Enti pubblici (INAIL e INPS).

What is “AGENZIA NAZIONALE” ?



Struttura a carattere nazionale soggetta a controllo ministeriale (Ministero della Sanità, congiuntamente al Ministero del Lavoro) per garantire un rapporto più stretto con il SSN e confermare il “ruolo pubblicistico” del Medico Occupazionale e per:

- **sottrarre la nomina** e la revoca del Medico Occupazionale all'arbitrio del datore di lavoro o dei centri servizi, affidandola a un organismo “terzo”;
- **praticare tariffe identiche** su tutto il territorio nazionale e **prevedere protocolli sanitari** non ridondanti ma effettivamente mirati al rischio, stabiliti in base alla valutazione del rischio;
- **garantire la qualità delle prestazioni** del medico occupazionale con previsione di *audit* periodiche per i professionisti che fanno parte dell'Agenzia da parte di apposite commissioni costituite *ad hoc*;
- **organizzare percorsi ECM** di elevata qualità in collaborazione con le Società scientifiche del settore e dedicate ai componenti dell'Agenzia;

Convenzionare i M.O. liberi professionisti e i dipendenti di ASL, ospedali, aziende private per la realizzazione dell'Agenzia, con esclusione dei dipendenti o collaboratori di centri servizi.

Grazie per l'attenzione ...

